



3

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

(art. 429 c.p.p.)

P.P. n 56063/09 RGNR

PP n 14111/10 RG

Il giudice dell'udienza preliminare, dott. Anna Laura Alfano

all'esito dell'udienza preliminare del 24/5/2010 nel suindicato procedimento nei confronti di:

1. **ARMENINO Grazia**, nata a Napoli il 29/07/1973 residente ed elettivamente domiciliata ex art.161 c.p.p. in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla via Marchese Cianciulli nr. 9;
libera avvisata contumace
difesa di fiducia dall'Avv Carmine Iannuzzi

avvisato presente

2. **ARMENINO Stefania**, nata a Napoli il 29/07/1973 residente ed elettivamente domiciliata ex art.161 c.p.p. a Acerra (NA), c. da Spiniello (p.co Eliseo);
libera avvisata contumace
difesa di fiducia dall'Avv Carmine Iannuzzi

avvisato presente

3. **AURIEMMA Eduardo**, nato a Napoli il 09/10/1947, residente ed elettivamente domiciliato ex art.161 c.p.p. in Napoli alla Via Calata Capodichino nr. 243 isolato 2, scala E;

libero avvisato contumace

difesa di fiducia dall'Avv Carmine Iannuzzi

avvisato presente

IL G.I.P.
Dott. *Anna Laura* ALFANO

BELFORTE Salvatore, BUTTONE Giuseppe, DI GIOVANNI Pasquale, ARMENINO Stefania, AURIEMMA Eduardo, CARAVECCHIO Angelo, DE FILIPPO Agostino, DELLE CURTI Mauro, DI RUOCCO Filippo, GOLINO Marisa, LICCARDO Michele, NOVIELLO Giuseppe, SCIALDONE Antonio:

B1) reato p. e p. dall'artt. 110, 81 c.p, 260 D.lgs. 152/06 e succ. mod., art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro e con altri allo stato non ancora identificati, nelle seguenti qualità:

- BELFORTE Salvatore, BUTTONE Giuseppe quali cogestori di fatto della società SEM,
- DI GIOVANNI Pasquale quale socio e cogestore di fatto della società SEM per il periodo giugno 2004 ad agosto 2005;
- DE FILIPPO Agostino, quale legale rappresentante della società SEM Spa, per il periodo giugno 2004 ad agosto 2005;
- DELLE CURTI Mauro, quale consigliere e direttore tecnico della società SEM;
- GOLINO Marisa, quale socio della società SEM;
- SCIALDONE Antonio, quale Direttore Tecnico della società RECAM Spa, per il periodo giugno 2004 ad agosto 2005;
- DI RUOCCO Filippo, quale legale rappresentante e gestore della società EDILCAVA;
- LICCARDO Michele quale socio accomandatario e gestore di fatto della società "LICCARBLOCK di Michele LICCARDO & F.lli";
- CARAVECCHIO Angelo, quale Direttore Tecnico e gestore di fatto della società WASTE SERVICE Srl;
- ARMENINO Stefania, quale amministratore pro tempore della società WASTE SERVICE Srl;
- NOVIELLO Giuseppe, quale amministratore della società NI.CO, Sas;
- AURIEMMA Eduardo, quale socio e gestore di fatto della società NI.CO, Sas,

con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nel ritorno economico di non sopportare i costi dovuti ordinariamente per lo smaltimento dei rifiuti presso siti all'uopo autorizzati, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative, organizzavano, cedevano, ricevevano e trasportavano e, comunque, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Ed, invero, BUTTONE Giuseppe e DI GIOVANNI Pasquale - previo accordo ed intesa con BELFORTE Salvatore - ricevevano presso l'impianto SEM quantomeno 6.200 tonnellate di rifiuti provenienti dalla bonifica degli alvei oggetto di bonifica ubicati nella zona nolana e gestiti dalla società RECAM a cui attribuivano il falso codice CER 170904 (rifiuti provenienti da demolizione) in luogo del prescritto codice CER 200301 (rifiuti urbani indifferenziati).

La società RECAM, a mezzo di SCIALDONE Antonio, infatti, inviava tali rifiuti alla SEM in forza dell'appalto assegnato alla stessa società anche se essa non era in possesso delle iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9, ovvero quella delle attività concernenti le bonifiche.

I gestori della società SEM, ottenuto l'appalto, attribuivano il falso codice CER ai rifiuti provenienti dalle bonifiche e, di conseguenza, ne falsificavano tutti i relativi documenti di trasporto (FIR) e li inviavano alla società EDILCAVA ed alla società LICCARBLOCK.

I gestori delle società NICO e WASTE SERVICE rilasciavano false fatture per le operazioni di gestione di tali rifiuti in relazione all'attività di intermediazione di essi.

Con un conseguente "ingiusto profitto" di almeno Euro 1.550.000,00 (euro un milione e cinquecentocinquantamila) per i gestori della società SEM.

Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica denominata Clan BELFORTE
FC in Marcianise ed altri luoghi dall'aprile 2004 all'agosto 2005

B2) reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 476, 479 c.p., art. 7 L. 203/91 perché, nelle seguenti qualità sopra indicate ed, in particolare SCIALDONE Antonio quale incaricato del controllo sulla conformità tra i rifiuti e la corretta attribuzione dei codici CER ai suddetti per la RECAM S.p.A. (organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 della L. 163/2006) e, pertanto, quale incaricato di pubblico servizio, in concorso tra loro, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, formavano atti pubblici di contenuto falso e, segnatamente, i "formulari di identificazione rifiuti" (cd. FIR) dei rifiuti di cui al capo che precede atteso che li classificavano con codice CER 170904 (rifiuti provenienti da demolizione) in luogo del prescritto codice CER 200301 (rifiuti urbani indifferenziati).

Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica denominata Clan BELFORTE
FC in Marcianise ed altri luoghi dall'aprile 2004 all'agosto 2005

BELFORTE Salvatore, BUTTONE Giuseppe, DI GIOVANNI Pasquale, DE FILIPPO Agostino, DELLE CURTI Mauro, GOLINO Marisa, SCIALDONE Antonio:

B3) reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 323 c.p., art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, nelle qualità sopra riportate (e, pertanto, SCIALDONE Antonio quale pubblico ufficiale in quanto la RECAM è organismo di diritto pubblico), con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, con la condotta descritta al capo che precede ovvero nell'aver fatto assegnare l'appalto per i rifiuti provenienti dalla bonifica degli alvei alla società SEM anche se essa non era in possesso delle iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9, ovvero quella delle attività concernenti le bonifiche e nell'aver poi fatto apparire come lecitamente smaltiti i suddetti rifiuti, anche in violazione delle norme sul corretto andamento del procedimento amministrativo nonché in violazione degli artt. 3, 11, 53 del D.lgs. 163/2006, intenzionalmente procuravano alla società SEM l'ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'affidamento dei lavori di smaltimento dei rifiuti descritti al capo che precede e la liquidazione dei suddetti lavori da parte della RECAM per un ammontare complessivo di circa euro 1.550.000,00 (euro un milione e cinquecentocinquantamila).

Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica denominata Clan BELFORTE
F.C. in Napoli ed altri luoghi dall'aprile 2004

BELFORTE Salvatore, BUTTONE Giuseppe, DI GIOVANNI Pasquale, ARMENINO Stefania, AURIEMMA Eduardo, CARAVECCHIO Angelo, DE FILIPPO Agostino, DELLE CURTI Mauro, DI RUOCCO Filippo, GOLINO Marisa, LICCARDO Michele, NOVIELLO Giuseppe, SCIALDONE Antonio:

B4) reato di cui agli articoli 81, 110, 640 II comma e 61 n. 7 c.p., art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, nelle qualità prima indicate, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nella condotta indicata nei capi che precedono e, precisamente,

- BUTTONE Giuseppe e DI GIOVANNI Pasquale - previo accordo ed intesa con BELFORTE Salvatore - ricevevano presso l'impianto SEM quantomeno 6.200 tonnellate di rifiuti provenienti dalla bonifica degli alvei oggetto di bonifica ubicati nella zona nolana e gestiti dalla società RECAM a cui attribuivano il falso codice CER

*B. G. R.
BOLLIGER ALFANO*

170904 (rifiuti provenienti da demolizione) in luogo del prescritto codice CER 200301 (rifiuti urbani indifferenziati);

- la società RECAM, a mezzo di SCIALDONE Antonio, infatti, inviava tali rifiuti alla SEM in forza dell'appalto assegnato alla stessa società anche se essa non era in possesso delle iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9, ovvero quella delle attività concernenti le bonifiche.
- i gestori della società SEM, ottenuto l'appalto, attribuivano il falso codice CER ai rifiuti provenienti dalle bonifiche e, di conseguenza, ne falsificavano tutti i relativi documenti di trasporto (FIR) e li inviavano alla società EDILCAVA ed alla società LICCARBLOCK;
- i gestori delle società NICO e WASTE SERVICE rilasciavano false fatture per le operazioni di gestione di tali rifiuti in relazione all'attività di intermediazione di essi.

inducendo in errore la Pubblica Amministrazione competente (RECAM) sull'esecuzione delle operazioni di carico e smaltimento dei suddetti rifiuti si procuravano un ingiusto profitto consistente in:

- somme ricavate dalla gestione dei rifiuti classificati con falso codice CER presso impianti che non erano abilitati alla gestione di essi;
- spese non sostenute per le prescritte operazioni di trattamento e recupero o smaltimento ;
- remunerazione per lo smaltimento effettuato, invece, in maniera illecita, per complessivi Euro 1.550.000,00 (euro un milione e cinquecentocinquanta mila);

con altrui danno per la Pubblica Amministrazione, corrispondente all'esborso della somma suindicata nonché al danno ambientale ex articolo 18 Legge n. 349/86 e succ. mod. subito e alle spese necessarie per provvedere alla bonifica e alla messa in sicurezza del siti ai sensi dell'articolo 17 comma 9 D.L.vo n. 22/97, di fatto sostenute e/o da sostenere dagli Enti territorialmente competenti (Comune e Regione).

Fatto aggravato perché commesso ai danni di ente Pubblico.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 per avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.

Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica denominata Clan BELFORTE.

F.C. in Napoli ed altri luoghi, dall'aprile 2004, profitto fino al 2005

BELFORTE Salvatore, BUTTONE Giuseppe, DI GIOVANNI Pasquale, DE MARINIS Maria, NEGRO Vincenzo, PRINCIPATO Giuseppina:

B5) reato p. e p. dall'artt. 110, 81 c.p., 260 D.lgs. 152/06 e succ. mod., art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro e con altri allo stato non ancora identificati, nelle seguenti qualità:

- BELFORTE Salvatore, BUTTONE Giuseppe, DI GIOVANNI Pasquale quali cogestori di fatto della società ENERTRADE,
- NEGRO Vincenzo, quale socio e cogestore della società ENERTRADE Srl
- PRICIPATO Giuseppina, quale socio e cogestore della società ENERTRADE Srl;
- DE MARINIS Maria, quale titolare della ditta individuale ECORICICLO

con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nel ritorno economico di non sopportare i costi dovuti ordinariamente per lo smaltimento dei rifiuti presso siti all'uopo autorizzati, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative, organizzavano, cedevano, ricevevano e trasportavano e, comunque, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Ed, invero, BUTTONE Giuseppe e DI GIOVANNI Pasquale - previo accordo ed intesa con BELFORTE Salvatore - ricevevano presso l'impianto ENERTRADE quantomeno 17.555.560 tonnellate di fanghi provenienti dal Depuratore pubblico di Marcianise (CE) a cui attribuivano